



SENATO ACCADEMICO	27 settembre 2017
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	27 settembre 2017
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 1542/2017 Prot. 129647 - 09/11/2017
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ripartizione III Missione e Fundraising</u>
ENTRATA IN VIGORE	10 novembre 2017

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREAZIONE DI IMPRESA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA**

Sommario

SEZIONE I – Definizioni e ambito di applicazione	2
Articolo 1 - Definizioni.....	2
Articolo 2 - Finalità dell'Università.....	3
Articolo 3 - Oggetto della disciplina	3
SEZIONE II – Accreditamento	3
CAPO I – Accreditamento.....	3
Articolo 4 - Forma giuridica e tipologia.....	3
Articolo 5 - Requisiti per l'accreditamento	4
Articolo 6 - Procedura di accreditamento.....	4
Articolo 7 - Durata dell'accreditamento	6
CAPO II – Partecipazione dell'Università	6
Articolo 8 - Condizione di partecipazione	6
Articolo 9 - Durata della partecipazione	7
Articolo 10 - Rapporti tra l'Università e le imprese spin-off.....	8
SEZIONE III – Regime delle incompatibilità, dei conflitti di interesse e vigilanza	8
Articolo 11 - Incompatibilità	8

Articolo 12 - Conflitti di interesse	9
Articolo 13 - Vigilanza	10
SEZIONE IV – Disposizioni speciali.....	10
Articolo 14 - Disciplina della proprietà industriale e intellettuale.....	10
Articolo 15 - Utilizzo dei segni distintivi dell'Università	11
Articolo 16 - Permanenza e utilizzo delle strutture dell'Università.....	12
Articolo 17 - Commissione Terza Missione	12
SEZIONE V – Disposizioni transitorie e finali	13
Articolo 18 - Disposizioni transitorie.....	13
Articolo 19 - Disposizioni finali ed emanazione del regolamento	13

SEZIONE I – Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento in materia di creazione di impresa dell'Università degli Studi di Ferrara le seguenti espressioni, utilizzate sia al singolare che al plurale, hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
 - a) Accredитamento: indica il riconoscimento dello status di impresa spin-off dell'Università;
 - b) Commissione: indica la Commissione Terza Missione dell'Università, organo collegiale con funzione consultiva in materia di Terza Missione, intesa come insieme di attività con le quali l'Università entra in interazione con la società, mediante la valorizzazione e il trasferimento di conoscenze;
 - c) Regolamento: indica il presente regolamento relativo alla creazione di impresa dell'Università degli Studi di Ferrara;
 - d) Soci partecipanti: indica i soci proponenti e gli ulteriori soggetti che partecipano al capitale dello spin-off;
 - e) Soci proponenti: indica i dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale docente e ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, i docenti non dipendenti, i professori e i ricercatori a tempo determinato, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti (che svolgono lo stage all'interno dell'Università), i contrattisti e collaboratori alla ricerca di ogni genere e gli studenti iscritti a corsi di studio presso l'Ateneo che propongano una iniziativa di spin-off;

- f) Spin-off: indica ogni iniziativa imprenditoriale, accreditata dall'Ateneo, avente come scopo lo sfruttamento dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi derivati dall'attività di ricerca dell'Università, alla quale l'Università, di norma, non partecipa in qualità di socio;
 - g) Università o Ateneo: indica l'Università degli Studi di Ferrara.
2. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti a sezioni, capi, articoli, paragrafi o punti si intendono riferiti a sezioni, capi, articoli, paragrafi o punti del presente regolamento.
 3. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Finalità dell'Università

1. L'Università, in conformità anche al proprio Statuto e alla propria programmazione strategica, ha fra i suoi fini primari quelli di:
 - a) promuovere la ricerca applicata all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
 - b) favorire la nascita di imprese ad elevato contenuto tecnologico per lo sfruttamento dei risultati della ricerca;
 - c) consentire che il personale universitario, in conformità alle norme di legge e regolamentari in materia, possa partecipare alle iniziative di spin-off.

Articolo 3 - Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accreditamento di uno spin-off e le condizioni di partecipazione dell'Università.

SEZIONE II – Accreditamento

CAPO I – Accreditamento

Articolo 4 - Forma giuridica e tipologia

1. Gli spin-off sono accreditabili con la forma giuridica di società a responsabilità limitata, società per azioni e società cooperativa.
2. Gli spin-off si distinguono in:

- a) "incubati" quando usufruiscono, per un limitato periodo temporale, di spazi ad essi dedicati presso le strutture dell'Università o di altre strutture con essa convenzionate;
 - b) "non incubati" quando sono dotati di spazi autonomi esterni all'Università.
3. È consentito il solo passaggio dallo status da spin-off incubato a spin-off non incubato.

Articolo 5 - Requisiti per l'accreditamento

1. I criteri che saranno presi in considerazione per la concessione e il rinnovo dell'accreditamento sono i seguenti:
- a) innovatività del prodotto/servizio;
 - b) effettive possibilità di valorizzazione del prodotto/servizio;
 - c) efficacia delle politiche di industrializzazione/commercializzazione del prodotto/servizio;
 - d) prospettive di sviluppo e consolidamento nel medio/lungo termine;
 - e) sostenibilità economico-finanziaria di breve e medio termine;
 - f) adeguatezza delle competenze tecniche e manageriali;
 - g) congruità del modello tecnico organizzativo adottato per la gestione delle attività di produzione e commercializzazione, oltre che delle risorse umane;
 - h) rapporti con il sistema della ricerca universitaria o degli enti pubblici di ricerca;
 - i) grado/prospettiva di sviluppo e consolidamento;
 - j) assenza di conflittualità tra le attività svolte dalla società e quelle erogabili dall'Ateneo nell'ambito della propria attività per conto terzi;
 - k) presenza nella compagine sociale di almeno un socio proponente fondatore dello spin-off.

Articolo 6 - Procedura di accreditamento

1. L'accreditamento di uno spin-off può essere richiesto dalla stessa Università o dai soci proponenti.
2. La richiesta di accreditamento deve essere inoltrata all'Ateneo prima della costituzione della società, attraverso la sottomissione della relativa domanda redatta secondo lo schema predisposto dall'Università.
3. La richiesta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:
- a) gli obiettivi;
 - b) il piano finanziario;
 - c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - d) il carattere innovativo del progetto;

- e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei soci partecipanti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina vigente in materia;
 - g) le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Università;
 - i) le norme di funzionamento della società (Statuto);
 - j) gli eventuali patti parasociali che potranno essere sottoscritti dai soci;
 - k) il parere del Dipartimento di afferenza dei soci partecipanti universitari riguardo alla:
 - 1) partecipazione degli stessi all'iniziativa di spin-off;
 - 2) potenziale esistenza di conflitto di interesse fra le attività previste dalla nuova iniziativa imprenditoriale e le attività di ricerca e sviluppo o attività conto terzi erogate dal Dipartimento;
 - 3) nel caso di spin-off incubato presso strutture dell'Università, il parere della struttura scientifica ospitante l'iniziativa imprenditoriale che includa l'autorizzazione alla concessione degli spazi e delle attrezzature dipartimentali con l'indicazione precisa e circostanziata degli stessi.
4. L'accreditamento è concesso a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentiti la Commissione Terza Missione e il Senato Accademico.
 5. In caso di accoglimento della richiesta, l'impresa potrà qualificarsi, anche nei confronti di terzi, come impresa spin-off dell'Università. La delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, in caso di mancato accoglimento della richiesta, ne esplicherà le motivazioni.
 6. Le imprese spin-off potranno utilizzare la qualifica attribuita con l'accreditamento e affiancare il proprio logo a quello dell'Università e saranno tenute a sottoscrivere un contratto di licenza del logo dell'Università a titolo oneroso, secondo le norme previste al successivo art. 15.
 7. In sede di valutazione per la concessione dell'accreditamento, l'Università ha la facoltà di nominare un proprio rappresentante in seno agli organi di governo dello spin-off e, se previsto, in seno all'organo di revisione/controllo dello stesso. Qualora quest'ultimo sia previsto come

organo monocratico, l'Ateneo può riservarsi un diritto di veto sul nominativo designato dalla società.

8. Le società già costituite non possono richiedere l'accreditamento.

Articolo 7 - Durata dell'accreditamento

1. Il riconoscimento ha durata annuale e il suo rinnovo è regolato dal successivo comma.
2. Una volta ottenuto l'accreditamento, al fine di poter mantenere lo status di spin-off dell'Università, queste si impegnano ad inviare annualmente all'Ateneo una copia del proprio bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sull'attività svolta e da altre informazioni, secondo lo schema predisposto dall'Università. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione, delibererà in merito al mantenimento o meno dell'accreditamento per l'anno successivo.
3. La perdita dell'accreditamento fa venir meno lo status di spin-off e quindi la possibilità di incubazione all'interno delle strutture dell'Ateneo.
4. Le società che non hanno ottenuto l'accreditamento non possono inoltrare una nuova richiesta di accreditamento.

CAPO II – Partecipazione dell'Università

Articolo 8 - Condizione di partecipazione

1. All'atto dell'esame della proposta di accreditamento, l'Università può decidere in merito alla propria partecipazione al capitale dello spin-off.
2. La partecipazione dell'Università allo spin-off è limitata alle sole società di capitali e subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) negli spin-off incubati la quota di partecipazione dell'Università, che potrà consistere anche esclusivamente nel conferimento di beni in natura, materiali ed immateriali, non può superare il 10% del capitale sociale;
 - b) negli spin-off non incubati la quota di partecipazione dell'Università non potrà essere superiore al 5% del capitale sociale.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità, può, sentita la Commissione ed il Senato Accademico, derogare ai limiti di partecipazione al capitale sociale di cui al comma precedente.
4. Gli statuti e/o patti parasociali degli spin-off partecipati dall'Università dovranno prevedere almeno le seguenti condizioni:

- a) l'intrasferibilità delle quote di capitale in capo ai soci proponenti per atto inter vivos per un periodo di tre anni dalla data di costituzione della società;
- b) in caso di spin-off incubato, l'impegno dei soci partecipanti a fare in modo che la quota di partecipazione dell'Ateneo non possa essere ridotta per tutto il periodo in cui lo spin-off gode dell'incubazione presso l'Università;
- c) la possibilità per l'Ateneo di nominare un componente dell'organo amministrativo, che dovrà essere composto da almeno tre componenti;
- d) la possibilità per l'Ateneo di nominare un componente dell'organo di controllo e/o revisione, se previsto. Qualora tale organo sia monocratico, l'esplicita approvazione dell'Università sul nominativo proposto;
- e) una opzione di vendita della quota di partecipazione dell'Università agli altri soci e il diritto di recesso ad nutum, entrambi esercitabili ad un prezzo determinato secondo le modalità previste all'art. 9;
- f) l'attribuzione dell'esclusiva competenza a deliberare all'assemblea dei soci nelle seguenti materie:
 - a. stipulazione di atti dispositivi di diritti di proprietà intellettuale e industriale;
 - b. conferimento d'incarichi e/o instaurazione di qualsivoglia collaborazione a titolo oneroso a favore del personale dipendente dell'Università.

Articolo 9 - Durata della partecipazione

1. La partecipazione dell'Università al capitale dello spin-off non eccede, di norma, il termine di cinque anni a decorrere dalla data di costituzione della società.
2. In ogni momento l'Università può valutare l'opportunità di cedere la partecipazione a terzi, di esercitare l'opzione di vendita agli altri soci o il diritto di recesso ad nutum, secondo quanto previsto nello statuto.
3. Nei casi previsti al comma precedente, l'Università determina il valore della propria quota sulla base del valore di mercato. Quest'ultimo è fissato tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, della redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali, della posizione nel mercato, delle prospettive reddituali, dell'avviamento maturato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.
4. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la valutazione è effettuata da un esperto indipendente nominato di comune accordo dall'Università e dalla società. Qualora, entro tre

mesi dalla notifica da parte dell'Università della volontà di cessione, esercizio dell'opzione di vendita o recesso, le parti non addivengano ad un accordo sul nominativo da designare, il professionista da incaricare sarà designato dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Articolo 10 - Rapporti tra l'Università e le imprese spin-off

1. L'Università promuove la collaborazione con le imprese spin-off nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, di alta formazione, e di altra natura.
2. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali e commerciali, l'Università può attivare specifici servizi di sostegno alla nascita, all'avviamento e allo sviluppo di imprese spin-off. L'accesso ai predetti servizi avviene sulla base di appositi bandi e/o convenzioni.
3. A titolo esemplificativo, i servizi attivati dall'Università potranno consistere in:
 - a) collaborazione alla preparazione del business plan e studi di fattibilità;
 - b) supporto allo sviluppo di progetti di creazione di impresa;
 - c) ospitalità di imprese spin-off presso proprie strutture ovvero presso strutture pubbliche e private convenzionate;
 - d) consulenza in materia di proprietà intellettuale;
 - e) consulenza in materia di creazione di impresa;
 - f) consulenza per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
 - g) messa a disposizione di attrezzature scientifiche presso i propri Dipartimenti nei limiti e nel rispetto delle proprie attività istituzionali.

SEZIONE III – Regime delle incompatibilità, dei conflitti di interesse e vigilanza

Articolo 11 - Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i professori ed i ricercatori componenti delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i componenti del Senato Accademico, i Direttori dei dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del dipartimento sia designato dall'Università a far parte del consiglio di amministrazione di uno spin-off del quale non sia socio partecipante.
2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, socio o non socio dello spin-off, può partecipare, previa autorizzazione dell'Università, agli organi di governo della società e assumere eventualmente cariche operative, per un periodo di tre anni, rinnovabile per

ulteriori due anni, a decorrere dalla data di costituzione dello spin-off. Eventuali proroghe debitamente documentate e motivate, potranno essere concesse dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il parere della Commissione.

3. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, socio e non socio dello spin-off, che intenda svolgere attività di supporto tecnico-scientifico a favore dello spin-off potrà farlo esclusivamente attraverso la stipula di specifici accordi fra la società e la struttura dipartimentale di afferenza, ai sensi del regolamento di Ateneo vigente in materia di attività di ricerca, consulenza e collaborazione conto terzi.
4. I commi 2 e 3 non si applicano al personale docente e ricercatore a tempo definito.
5. Il personale tecnico-amministrativo socio dello spin-off può partecipare, previa autorizzazione dell'Università, agli Organi di governo degli spin-off. È comunque esclusa l'assunzione di cariche operative.
6. Il personale tecnico-amministrativo, socio o non socio dello spin-off, può svolgere attività di consulenza a favore della società purché a carattere meramente occasionale e previa autorizzazione ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.
7. Qualora, a seguito di accertamento degli Organi Accademici, venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di qualsiasi tipologia di attività a favore dello spin-off e le funzioni istituzionali, saranno applicate le disposizioni di legge vigenti in materia di stato giuridico, rispettivamente del personale docente e ricercatore nonché del personale tecnico amministrativo e dei regolamenti dell'Università vigenti illo tempore in materia di incarichi per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo.
8. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere attività lavorativa a favore degli spin-off, compatibilmente con le attività loro assegnate e previa autorizzazione, rispettivamente del Direttore di Dipartimento, sentito il responsabile scientifico, e del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato.
9. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin-off. Le società sono tenute a fornire le informazioni richieste entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 12 - Conflitti di interesse

1. È fatto espresso divieto ai soci partecipanti universitari, nel momento in cui vige il loro rapporto con l'Università di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni

di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano in seguito determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

2. I soci partecipanti universitari a tempo pieno che partecipano a qualunque titolo allo spin-off sono tenuti a comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale e comunque entro il 31 marzo di ogni anno solare, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.
3. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Articolo 13 - Vigilanza

1. La vigilanza in merito all'applicazione delle norme di cui al presente regolamento ed alle norme di legge relative alle incompatibilità ed ai conflitti di interesse è effettuata dalla Commissione.
2. La Commissione, una volta accertata una presunta violazione delle norme regolamentari, provvede a comunicare agli Organi Accademici competenti i nominativi del personale e le cause della presunta violazione, affinché possano essere adottati i provvedimenti di competenza.
3. Al fine di consentire il corretto svolgimento della vigilanza ai sensi del presente articolo, gli spin-off sono tenuti ad inviare ogni documento fiscale/amministrativo che la Commissione richiede ad essi per conto dell'Università ed entro i termini da questa previsti.

SEZIONE IV – Disposizioni speciali

Articolo 14 - Disciplina della proprietà industriale e intellettuale

1. La proprietà industriale e intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off successivamente alla costituzione è in capo allo stesso.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca:
 - a) siano stati anche solo in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello spin-off;
 - b) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture scientifiche dell'Università.Nella seguente ipotesi, fatta salva la disciplina prevista del D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, i risultati generati saranno soggetti a contitolarità tra Università e spin-off nella misura da determinarsi sulla base di appositi

accordi che prevedano la disciplina delle attività di tutela della proprietà industriale ed intellettuale valorizzando l'apporto dell'Università.

3. Alle invenzioni conseguite dai soci partecipanti universitari nell'ambito delle funzioni svolte all'interno dello spin-off si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e dal Regolamento dell'Università in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Articolo 15 - Utilizzo dei segni distintivi dell'Università

1. Agli spin-off accreditati è concesso l'utilizzo del logo dell'Università attraverso la stipula di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto contestualmente alla costituzione della società. Tale contratto è a titolo oneroso. L'importo da corrispondere in via anticipata all'Ateneo è determinato dalla somma di una quota fissa pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) e di una quota variabile calcolata in proporzione ai dati di fatturato evidenziati nell'ultimo bilancio di esercizio approvato della società (somma delle voci A1 e A5 del conto economico). La quota variabile è determinata secondo le seguenti percentuali:
 - a) 0,25% (zero virgola venticinque per cento) se il valore di fatturato è compreso fra Euro 0,00 (zero/00) e Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
 - b) 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) se il valore di fatturato è compreso fra Euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e Euro 100.000,00 (centomila/00);
 - c) 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) se il valore di fatturato è superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

In casi straordinari, opportunamente motivati e comunque per limitati periodi temporali, si potrà prevedere una esenzione parziale o totale del pagamento del corrispettivo dovuto all'Università.

2. Il contratto di licenza dovrà prevedere obbligatoriamente:
 - a) la possibilità di recesso unilaterale da parte dell'Università in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivazione;
 - b) la risoluzione automatica nel caso in cui vengano meno le condizioni previste per l'ottenimento o il mantenimento dell'accreditamento ai sensi del presente regolamento;
 - c) la previsione che ogni responsabilità connessa e/o dipendente da prodotti o servizi posti in essere dallo spin-off o comunque derivante dall'utilizzo improprio o illecito da parte dello spin-off del logo dell'Università sia a carico dello spin-off stesso e che quest'ultimo sia tenuto a manlevare e tenere indenne l'Ateneo per qualsivoglia eventuale domanda, azione, pretesa e/o richiesta, anche di risarcimento di danni, oneri, costi e spese, avanzata

a qualsiasi titolo da terzi connessa e/o dipendente dalla realizzazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti, servizi e/o da ogni altra attività posta in essere dalla società con l'utilizzo del logo o comunque con la spendita del nome dell'Università.

Articolo 16 - Permanenza e utilizzo delle strutture dell'Università

1. All'atto della costituzione dello spin-off incubato dovranno essere stabilite le condizioni relative al trasferimento di rischi e oneri relativi agli immobili e attrezzature dell'Università eventualmente concessi, nonché in materia di personale.
2. La permanenza dello spin-off incubato all'interno delle strutture dell'Università non potrà eccedere i tre anni, prorogabili per un solo periodo massimo di ulteriori due anni, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità. La proroga dovrà essere richiesta dallo spin-off e potrà essere concessa dall'Università, previo parere del Dipartimento che ospita lo spin-off e la Commissione.
3. L'incubazione dello spin-off all'interno delle strutture dell'Università sarà regolata da apposita convenzione da sottoscrivere fra l'Ateneo e la società nel rispetto dell'art. 6 comma 3, lettera k, punto 3) e comma 2 del presente articolo. Tale convenzione disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione nonché la determinazione del corrispettivo da richiedere alla società per la prestazione dei servizi. Il corrispettivo è determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
4. I rapporti tra lo spin-off e le strutture convenzionate con l'Ateneo che erogano servizi di incubazione saranno regolati direttamente fra quest'ultime e lo spin-off.

Articolo 17 - Commissione Terza Missione

1. Nell'ambito delle tematiche previste dal presente regolamento, la Commissione esprime pareri obbligatori non vincolanti:
 - a) in merito alle richieste di accreditamento di spin-off, di rinnovo dell'accREDITamento, nonché all'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Università e le attività previste nel progetto di impresa/impresa;
 - b) in merito alle operazioni societarie che potrebbero prospettarsi in relazione agli spin-off partecipati dall'Università;
 - c) ogni qualvolta la normativa di Ateneo lo preveda o gli Organi Accademici ne facciano richiesta;

La Commissione inoltre:

- a) vigila sulla corretta applicazione delle norme previste nel presente regolamento;
- b) comunica al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Università ogni situazione che ritiene debba essere portata all'attenzione degli stessi.

SEZIONE V – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18 - Disposizioni transitorie

1. Le società spin-off non incubate, partecipate o meno dall'Università alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno la facoltà di richiedere il rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'art. 6, purché siano rispettati i requisiti previsti nell'art. 5. La richiesta potrà essere presentata entro il 31 dicembre 2017.
2. Alle società spin-off incubate e partecipate dall'Università con le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è vigente un accordo di prestazione servizi per l'utilizzo degli spazi e attrezzature è riconosciuto automaticamente l'accreditamento fino alla data di scadenza di tale accordo. Esse sono comunque soggette alle disposizioni di cui all'art. 15.

Articolo 19 - Disposizioni finali ed emanazione del regolamento

1. Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, ed entra in vigore alla data prevista dal Decreto Rettorale di emanazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.